A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Toscana e Umbria

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELLA SEDE DI PERUGIA DELLA DIREZIONE REGIONALE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

CAPITOLATO TECNICO

DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA

SEDE PERUGIA

Via Canali, 12

Via Laura, 64 – 50121 Firenze - Tel. 055/200711 – Fax 055-2638766
e-mail: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it
posta certificata: dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto 3
Art. 2 Durata dell'appalto 3
Art. 3 Ammontare dell'appalto e modalità di pagamento 3
Art. 4 Estensione o riduzione dell'appalto 4
Art. 5 Modalità di espletamento del servizio 4
Art. 6 Personale addetto al servizio 5
Art. 7 Orario del servizio 6
Art. 8 Sicurezza 7
Art. 9 Subappalto 7
Art. 10 - Cauzione 8
Art. 11 Obblighi ed oneri generali a carico dell'appaltatore 8
Art. 12. Tracciabilità dei flussi finanziari 9
Art. 13 Penali 10
Art. 14 Risoluzione del contratto 11
Art. 15 Cessione del contratto e dei crediti 12
Art. 16 Codice etico 12
Art. 17 Trattamento dei dati personali 12
Art. 18 Accesso agli atti 12
Art. 19 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera 13
Art. 20 – Obblighi di riservatezza 13
Art. 21 – Vincoli 14
Art. 22 - Responsabile del procedimento, sorveglianza e monitoraggio del servizio 14
Art. 23 – Controversie e accordo bonario 15

All. 1 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente documento costituisce l'allegato tecnico all'invito alla formulazione non onerosa della propria miglior offerta economica per l'affidamento del servizio di vigilanza armata, tramite Guardie Particolari Giurate (G.P.G.), degli uffici della Direzione Regionale Toscana e Umbria, ubicati in Perugia, Via Canali n. 12.
2. La sede, di circa mq 515, è ubicata al primo piano del complesso occupato da altre amministrazione ed è raggiungibile dall'ingresso principale mediante la scala o ascensori a servizio dell'intero immobile. Gli archivi di circa mq 35, sono ubicati nello stesso piano degli uffici e in una porzione del piano seminterrato.
3. Per servizi di vigilanza armata si intendono tutte quelle attività finalizzate a tutelare la sicurezza dei beni e del personale dell'Agenzia.

Art. 2 - Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto viene fissata in **36** (trentasei) mesi.
2. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario una proroga del contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara e alla relativa contrattualizzazione.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto e modalità di pagamento

1. L'importo a base d'asta è pari ad € **€ 31.235,94** (trentunomiladuecentotrentacinque/94) oltre IVA, di cui:

   € 720 (settecentoventi) quale importo triennale per i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.
2. Si precisa che l'importo offerto deve intendersi remunerativo del servizio nel suo complesso. Esso comprenderà, senza alcuna eccezione, ogni spesa, principale o accessoria, anche di carattere fiscale, necessaria per eseguire il servizio di vigilanza.
3. Il corrispettivo annuo dovuto all'aggiudicatario sarà liquidato in rate mensili posticipate, previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle fatture in formato elettronico ai sensi del DM 50/2013;
4. Le fatture, intestate all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007 – Via Barberini n. 38, 00187 Roma – dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso

il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 03/04/2013 n. 55 al codice IPA K0MJBW; codice CIG.

Art. 4 - Estensione o riduzione dell'appalto

1. Nel corso del rapporto contrattuale l'Agenzia, in relazione a proprie esigenze organizzative, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto, nei limiti indicati al successivo comma, riducendo o incrementando l'importo complessivo dell'appalto in ragione del costo orario del servizio, del quale dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità.
2. Occorrendo in corso di esecuzione del servizio un aumento o una diminuzione delle attività da svolgere, l'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite l'aggiudicatario ha diritto alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.
3. Potranno essere affidati all'aggiudicatario prestazioni a pagamento di carattere straordinario o eccezionale. Il direttore dell'esecuzione del contratto dell'Agenzia indicherà, in tal caso, i tempi e le modalità di intervento e sarà deputato ad effettuare tutti i necessari controlli sulla qualità dell'attività svolta.

Art. 5 - Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio di vigilanza comprende le seguenti attività:
   - presidiare stabilmente la Portineria, consentendo l'accesso allo stabile alle sole persone aventi titolo o autorizzate nonché ai dipendenti del posto, previo riconoscimento "a vista";
   - tenere sotto controllo tutte le aree inquadrate dai monitors installati presso la Portineria e l'ingresso pedonale, consentendo l'accesso alle sole persone autorizzate o aventi titolo;
   - rispondere alle telefonate in arrivo presso la Portineria;
   - ricevere eventuali allarmi che pervengono presso la Portineria (ad es. allarme ascensori o allarme antincendio), intervenendo immediatamente e di conseguenza e richiedendo eventualmente l'intervento delle Forze dell'Ordine ovvero degli Organismi pubblici preposti agli interventi di emergenza;
   - provvedere alla custodia delle chiavi dello stabile depositate in Portineria;
   - consentire l'accesso ai visitatori (fornitori inclusi), solamente previa:

a) autorizzazione telefonica del destinatario della visita;
b) rilasciare dei PASSI per i visitatori (trattenendo un documento di identità);

- rilasciare i PASSI per i nuovi dipendenti mediante registrazione sull'apposito programma delle relative generalità.
- ispezionare, in casi sospetti, involucri/bagagli/borsoni di visitatori;
- consentire l'uscita di materiali/beni/merci di proprietà dell'Agenzia solo se debitamente autorizzati;
- in caso di necessità o emergenza, informare tempestivamente i soggetti referenti che verranno indicati al momento dell'avvio del servizio (building manager e/o eventualmente il responsabile della sicurezza della DR ai sensi del D.L.vo 81/2008;
- consegna della posta giornaliera presso la segreteria entro la fine del servizio.

2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto dell'Agenzia. Egli avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, nonché, in accordo con i competenti uffici dell'Agenzia, che tutti gli atti amministrativi e contabili siano corretti e comunque conformi a norme consuetudini dell'Agenzia stessa.

3. L'aggiudicatario è tenuto a indicare per iscritto il nominativo del proprio referente del servizio, il quale provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del direttore dell'esecuzione del contratto dell'Agenzia.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti per lo svolgimento del servizio o quelli a lui imposti per legge.

Art. 6 - Personale addetto al servizio

1. Per lo svolgimento del servizio l'aggiudicatario dovrà destinare un numero di risorse ed ore non inferiore alle quantità indicate di seguito:

IMMOBILE	N. RISORSE	FABBISOGNO ORE ANNUE
Perugia Via Canali, 12	**1**	**546**

Tariffa oraria € 18,63 secondo la tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 marzo 2016.

2. Le prestazioni dovranno essere svolte nei giorni e nelle ore indicate nel successivo art.7, per un complessivo monte ore minimo di 546 ore.
3. Il personale adibito al servizio dovrà essere dipendente dell'appaltatore con il quale intercorrerà un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge.
4. Il personale impiegato nel servizio dovrà firmare quotidianamente, all'inizio ed al termine del lavoro, apposito registro che l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'Agenzia sin dall'attivazione del servizio medesimo.
5. In caso di assenza del personale per ferie o malattia, l'aggiudicatario dovrà adottare misure atte a garantire comunque lo svolgimento del servizio secondo il monte ore sopra indicato (per es.: sostituzione delle risorse assenti con altri dipendenti disponibili, assunzione di nuove risorse etc.).
6. L'aggiudicatario oltre a fornire le generalità di almeno tre addetti che verranno alternativamente adibiti al servizio, si impegna in caso di assenza a comunicare preventivamente il nominativo del sostituto.
7. Su segnalazione del direttore dell'esecuzione del contratto, l'Agenzia si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento, per valide ragioni, del personale non gradito, e l'aggiudicatario si impegna a provvedere alla sostituzione senza alcun indugio.

Art. 7 - Orario del servizio

1. Tutte le prestazioni oggetto del servizio, sopra richiamate, dovranno essere eseguite necessariamente ed inderogabilmente nei giorni e nelle seguenti fasce orarie:

- **presidio**: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30;

Le attività da intraprendere sono quelle di cui all'art. 5) del presente capitolato.
2. Le suindicate fasce orarie potranno essere successivamente modificate dall'Agenzia senza che ciò comporti modifiche al corrispettivo, fermo restando il fabbisogno orario annuo di cui all'art. 6 e fatte salve le prestazioni a carattere eccezionale e straordinario di cui all'art. 4, comma 3, del presente Capitolato. Di tale modifica verrà data comunicazione scritta a mezzo e-mail o fax.

Art. 8 - Sicurezza

1. Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal D. Lgs. n. 81/2008 e dal Codice dei contratti e stante quanto previsto al momento nello specifico Documento Unico di Valutazione dei Rischi di interferenza (D.U.V.R.I.), allegato al presente capitolato, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'Agenzia convocherà una riunione di coordinamento con l'appaltatore, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza. L'appaltatore è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

2. Parimenti dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti (DPI); dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

3. A richiesta dell'Agenzia, l'appaltatore dovrà essere in grado di fornire, in qualsiasi momento, la prova di aver regolarmente adempiuto agli obblighi che ad esso competono in materia.

4. Al momento della stipula del contratto l'appaltatore dovrà comunicare, per iscritto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

5. Nel caso in cui l'appaltatore presenti proposte integrative al D.U.V.R.I., entro 30 giorni dall'aggiudicazione, le medesime saranno oggetto di attenta valutazione da parte dell'Agenzia. Pertanto, il D.U.V.R.I. potrà essere aggiornato su proposta della ditta senza che questo comporti l'aumento dell'importo previsto per gli oneri di sicurezza.

Art. 9 - Subappalto

1. È ammesso il ricorso al subappalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.L.50/2016 (di seguito anche "Codice dei contratti"), a condizione che il concorrente ne faccia espressa menzione nell'offerta, indicando la quota dell'appalto che intende affidare a terzi, nei limiti di quanto previsto dalla predetta disposizione, salva la verifica del possesso, in capo ai subappaltatori, dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. In caso di subappalto l'Agenzia non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni eseguite.

Art. 10 - Cauzione

1. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del D. L. 50/2016, è tenuto a prestare una cauzione definitiva, a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che deve:

a) essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto;
b) riportare la autentica da parte di un notaio della sottoscrizione del funzionario che rilascerà la fideiussione o la polizza;
c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

2. La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente.

3. L'aggiudicatario é obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui l'Agenzia abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

4. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento nei confronti dell'aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell'Agenzia.

Art. 11 - Obblighi ed oneri generali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio di vigilanza in conformità ai tempi e alle modalità previste dal presente capitolato.

2. Il personale addetto ai servizi di vigilanza dovrà essere particolarmente addestrato per lo svolgimento delle mansioni cui viene adibito ed essere in possesso del decreto di nomina a G.P.G., a norma del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno

1931, n. 773, dovendo essere altresì munito di regolare porto d'armi e di tessera di riconoscimento con fotografia.

3. Le G.P.G. dovranno prestare servizio con la divisa autorizzata dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, su parere della competente regione militare territoriale e portare in modo visibile un'efficiente arma in dotazione.

4. Durante la permanenza nei locali dell'Agenzia, il personale addetto al servizio di vigilanza dovrà mantenere un contegno irreprensibile ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto dell'Agenzia.

5. L'aggiudicatario sarà responsabile in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati eventualmente alle persone ed alle cose, tanto all'Agenzia che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o negligenza nella esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto.

6. L'aggiudicatario si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Inoltre, è obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni.

7. L'aggiudicatario dovrà provvedere prontamente alla sostituzione delle G.P.G. che l'Agenzia riterrà non rispondenti alle caratteristiche ed alle esigenze del servizio di vigilanza.

Art. 12. - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

2. L'aggiudicatario si impegna a comunicare all'Agenzia del Demanio, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

3. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.
4. L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia del Demanio ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/10.
6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
7. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 13 - Penali

1. L'Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.
2. Le penali saranno applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi previste nel presente capitolato. Più dettagliatamente, l'Agenzia si riserva di applicare le seguenti penali, i cui importi sono da intendersi IVA esclusa:

Mancata, irregolare o incompleta compilazione del registro delle presenze	**€ 20,00 per ogni irregolarità**
Mancata effettuazione del servizio di apertura o chiusura	**€ 50,00 per ogni irregolarità**
Mancato rispetto orari di servizio	**€ 50,00 per ogni irregolarità**
Mancato intervento dopo segnalazione allarme	**€ 100,00 per ogni irregolarità**

3. L' Appaltatore sarà soggetto all'applicazione di penalità sino al 10% di ciascuna rata del corrispettivo contrattuale, oltre le spese per l'esecuzione d'ufficio del servizio non eseguito o male effettuato o degli obblighi non adempiuti. Qualora l'importo massimo

della penale sia superiore al 10% dell'importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

4. La rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo da versarsi all' Appaltatore successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

2. L'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti cause risolutive espresse:

a) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida ai sensi del comma 1;
b) mancata reintegrazione della cauzione definitiva richiesta ai sensi dell'art. 11, comma 3, del presente capitolato;
c) applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo;
d) cessione a terzi del contratto;
e) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia di cui all'art. 17 del presente capitolato;
f) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 13 del presente capitolato.

3. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l'Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata A.R. all'appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'appaltatore il prezzo contrattuale delle giornate di servizio effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui all'articolo precedente.

Art. 15 - Cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere il contratto, a qualsiasi titolo, a pena di nullità della cessione stessa.

2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 105 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell'Agenzia.

Art. 16 - Codice etico

1. L'appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

2. L'appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 l'Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

2. In relazione al trattamento dei dati e informazioni personali di cui sopra, Vi sono riconosciuti i diritti indicati all'articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 18 - Accesso agli atti

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 l'Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente gara, trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Art. 19 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera

1. L'Affidatario del servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale

necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;

- a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia;

- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni.

2. L'Affidatario è altresì unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

3. L'Affidatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

4. L'Affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile in merito.

Art. 20 – Obblighi di riservatezza

1. L'affidatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di

non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.

3. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

4. L'affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 21 – Vincoli

1. Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per l'affidatario sin dal momento in cui viene presentata l'offerta, mentre vincolano la Stazione Appaltante solo con la stipula del contratto.

Art. 22 - Responsabile del procedimento, sorveglianza e monitoraggio del servizio

1. Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Tiziana Toniutti in servizio presso l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, via Laura n. 64, Firenze.

2. Il RUP, fermo restando quanto previsto dall'art. 31 nonché dalle altre disposizioni del D.Lgs. 50/2016, vigilerà sulle attività per la migliore riuscita del servizio secondo quanto previsto nelle Linee guida ANAC n. 3 in tema di Nomina, ruolo e compiti del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture. Il RUP ed il legale rappresentante della S.A. saranno gli unici interlocutori e referenti per l'affidatario ogni qualvolta si presentino problemi relativi allo svolgimento del presente servizio.

3. Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio mandatario, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio. Al fine di controllare lo svolgimento delle attività, il Professionista incaricato del servizio è tenuto ad inviare al RUP un report con scadenza settimanale delle attività svolte. Tale report dovrà essere inoltrato all'indirizzo mail del RUP dre.toscanaumbria@agenziademanio.it.

Art. 23 – Controversie e accordo bonario

1. Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute all'Autorità giudiziaria del Foro di Perugia in relazione ai servizi resi per l'ambito territoriale di tale provincia. In ogni caso, qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di accordo bonario di cui all'art. 205 del codice, allorché insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni.